Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1488

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI, DONNO, BERTOROTTA, CATALFO, COTTI, CAPPELLETTI, AIROLA, FUCKSIA, TAVERNA e SIMEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014

Modifica al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attività professionale di ostetrica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, reca «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania».

L'articolo 42, comma 2, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli di formazione di ostetriche stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio di una serie di attività tra cui «accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale» (lettera *b)*).

Nel decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della citata direttiva 2005/36/CE, l'articolo 48 recante «Esercizio delle attività professionali di ostetrica» stabilisce al comma 2, lettera *b),* che le ostetriche sono autorizzate ad «accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale».

Pertanto, nell'articolo 48 è stata inserita una disposizione più restrittiva rispetto alla disposizione contenuta nella direttiva comunitaria in quanto preclude e sottrae all'ostetrica la competenza di diagnosticare la gravidanza normale attribuendola bensì «ad un soggetto abilitato alla professione medica».

Il presente provvedimento è volto a riconoscere una maggiore capacità d'azione alla figura professionale dell'ostetrica, in linea con quanto disposto dalle disposizioni dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale».

€ 1,00